TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – L'Aquila, 29 ottobre 2004, n. 1173.

Ai fini dell'ammissione al voto assistito, ai sensi dell'art. 41 del t.u. 570/1960, come modificato dalle leggi 271/1991 e 17/2003, nel certificato medico non è tanto rilevante la descrizione della infermità (tra l'altro non più menzionabile in base alle norme sulla privacy) quanto la valutazione dell'attitudine della patologia ad impedire l'autonoma espressione del voto.

Omissis.
Al voto assistito sono ammessi i ciechi, gli amputati dalle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità (ex art. 41.2 D.P.R. 570/1960, modificato da art. 1 L. 17/2003).
La espressione contenuta nel 2° comma della norma "altro impedimento di analoga gravità" rende palese l'intento del legislatore di estendere le ipotesi del voto assistito a tutte quelle situazioni di impedimento diretto e personale del voto riconducibili per la loro gravità a quelle espressamente contemplate. Se la estensione analogica dunque non può essere intesa in senso indefinito, incontrando un limite parametrico nel riferimento, quanto al grado della gravità, al tipo di impedimento conseguente alle patologie espressamente previste, pur tuttavia , quando si tenta da parte dei ricorrenti di contestare la sussistenza nella specie dei presupposti del voto assistito, con riguardo a situazioni non del tutto, a loro avviso, riconducibili analogicamente a quelle di cui alla legge, si impinge nel merito di valutazioni mediche che attengono alla discrezionalità tecnica, non sindacabile in questa sede.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare come la valutazione dell'impedimento effettuata e documentata da un medico della struttura sanitaria pubblica legittima l'ammissione del voto assistito, , salva la querela di falso contro l'attestazione sanitaria, non competendo al presidente del seggio di fare alcun accertamento, dovendosi attenere a detta certificazione (Tar Lazio, Latina, 14.6.2000, n. 511; C.S., Sez.V, 13.2.1998, n. 167; 21.11.2003, n. 7635).
Con riguardo, infatti, al contenuto dei certificati, si osserva che gli stessi debbono attestare l'attitudine della infermità fisica ad impedire l'autonoma manifestazione del voto, in tal modo vincolando appunto il Presidente del seggio.
L'art. 41 del D.P.R. 16.5.1960, n. 570, 8° comma, così come sostituito dal 9° comma della L. 11.8.1991, n. 271, dispone infatti che i certificati medici rilasciati ai fini del voto assistito "debbono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore".
Da ciò consegue che non è tanto rilevante la descrizione nel certificato della infermità (che peraltro non deve più essere menzionata in base alle norme in materia di tutela della *privacy*, ex art. 1.2 L. 5.2.2003, n. 17), quanto la valutazione di merito che il sanitario compie della attitudine della patologia ad impedire l'autonoma espressione del voto, valutazione non sindacabile in sede di giudizio di legittimità e contestabile solo nelle forme della querela di falso.
Omissis.